



COMUNE DI ANACAPRI

Provincia di Napoli

PROGETTO ESECUTIVO

RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA LA FABBRICA

**TRATTO TRA II TRAVERSA LA FABBRICA
E TRAVERSA DAMECUTA**

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

PROGETTO U.T.C.

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Responsabile Arch. Filippo Di Martino
Arch. Arianna Alberino

COLLABORATORI

Istruttore Paola Savastano
Istruttore Gianni Schettino

ELABORATO n.

5

ART. 1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di **RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA LA FABBRICA - TRATTO TRA II TRAVERSA LA FABBRICA E TRAVERSA DAMECUTA.**

Il progetto esecutivo redatto dal Servizio Lavori Pubblici prevede gli interventi che qui si riassumono:

- demolizione e rimozione della pavimentazione stradale in calcestruzzo armato;
- allontanamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino alla discarica autorizzata di terraferma;
- realizzazione di magrone in calcestruzzo D_{max} nominale dell'aggregato 30 mm, classe di resistenza C12/15, per pulizia del fondo stradale e rettifica delle pendenze;
- posa in opera di rete metallica elettrosaldata maglia cm 20 x 20 da mm 6;
- posa in opera, al di sopra del magrone, di una listatura in mattoni pieni posti in coltello, in senso longitudinale e trasversale alla sede stradale, ad intervalli regolari di due metri, con la funzione di rompitratto e riquadratura, secondo la tipologia esistente sul territorio comunale;
- getto di calcestruzzo D_{max} nominale dell'aggregato 30 mm, classe di resistenza C20/25, all'interno della detta listatura, e conseguente rettifica della pendenza per la regimazione delle acque meteoriche;
- rifinitura finale con malta di sabbia e cemento frattazzato.

La pavimentazione stradale ricalcherà interamente il tracciato esistente sia sotto il profilo planimetrico, sia altimetrico.

Il costo complessivo delle opere, pari ad euro 90.000,00, è così suddiviso:

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI:

Lavori a misura	€ 77.170,89
comprensivi degli oneri per la sicurezza, pari ad € 2.315,13	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. al 10% sui lavori	€ 7.717,09
- Oneri incentivanti ex art. 92 D. Lgs. 50/2016	€ 1.543,42
- Imprevisti e arrotondamenti	<u>€ 3.568,60</u>
Sommano	€ 12.829,11
TOTALE GENERALE PROGETTO	€ 90.000,00

ART. 2 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.M. 49/2018 e dovrà risultare da apposito verbale redatto in duplice esemplare, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.

La consegna dei lavori sarà disposta, stante l'urgenza, dopo la determina di affidamento definitivo dei lavori.

Per eventuali differenze riscontrate fra le condizioni locali ed il progetto, all'atto della consegna dei lavori, si applicano le norme richiamate all'art. 155 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici d.P.R. 207/2010.

ART. 3 ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori in genere, principali ed accessori, previsti od eventuali, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con le modalità e prescrizioni riportate nel presente FOGLIO e sotto la sorveglianza e la direzione del D.L..

Per norma generale resta stabilito che, nei prezzi dei singoli lavori, s'intendono compresi tutti i magisteri d'opera necessari per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare, per mandato, da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto, restando, comunque, responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere depositato presso l'Amministrazione, la quale giudica sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente sua accettabilità.

L'Appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione dei lavori, deve, per tutta la durata dell'appalto, dimorare in luogo prossimo ai lavori.

ART. 4

ORDINI DI SERVIZIO ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI

L'Appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dalla Direzione dei lavori e/o del R.U.P.

È salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

ART. 5

VARIAZIONI DELLE OPERE APPALTATE

Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, tramite il Direttore dei lavori e/o il R.U.P., potrà introdurre delle varianti in corso d'opera al progetto, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 114 del D. Lgs. 163/2006.

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali.

Egli ha l'obbligo di eseguire, entro i limiti stabiliti dal successivo articolo, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione appaltante e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.

Gli ordini di variazione devono essere dati per iscritto dal Direttore dei lavori, col richiamo dell'intervenuta superiore approvazione, quando questa sia prescritta.

ART. 6

AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI

L'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che perciò spetti indennità alcuna all'Appaltatore.

Oltre tale limite l'Appaltatore può recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali.

Nel caso di aumento si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

ART. 7

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna per i lavori di pavimentazione.

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine predetto, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza eventualmente sostenute e sottostare ad una penale pecuniaria di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

L'ammontare delle eventuali spese di assistenza e della penale è ritenuto sul prezzo del lavoro.

La penale deve essere applicata con deduzione dall'importo del conto finale. È tuttavia ammessa la totale o parziale disapplicazione di essa quando si riconosca che in tutto ed in parte ritardo non sia imputabile all'Appaltatore.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie contestazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, sebbene abbia adoperato ogni diligenza, qualora i lavori, per qualsiasi causa, non siano ultimati nel termine contrattuale, qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Resta salvo ed impregiudicato ogni eventuale diritto dell'Appaltatore, qualora il ritardo sia dovuto a fatto imputabile all'Amministrazione.

ART. 8

PREMIO DI ACCELERAZIONE

L'Appaltatore, in caso in cui l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale previsto, avrà un premio di € 100,00 per ogni giorno di anticipo sulla consegna dei lavori, purché l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

ART. 9

SOSPENSIONE DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Fuori dei casi previsti nel precedente comma, il Direttore dei Lavori, per ragioni di pubblico interesse o necessità, può ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso - se a più riprese - non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi.

Sospensioni di maggior durata possono essere disposte solo dall'Amministrazione appaltante, su proposta motivata dal Direttore dei Lavori, previa adozione di apposita deliberazione.

Qualora la sospensione avesse durata molto lunga, l'Appaltatore potrà chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

ART. 10

PROROGHE

L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione con regolare adozione di apposito atto deliberativo, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

ART. 11

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi dipendenti le leggi e i regolamenti.

Egli ha l'obbligo di ingaggiare mano d'opera locale, eccezion fatta per il personale di fiducia, capi d'arte e operai specializzati.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del personale alle sue dipendenze, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. 12

TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tali obblighi si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se l'Appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo fondato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

ART. 13

ONERI DELL'APPALTATORE

Nel prezzo dei materiali s'intendono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore per la loro fornitura a piè d'opera, compreso ogni spesa per occupazioni temporanee, imposte di consumo, imposta generale sulla entrata, diritti ed altro.

I materiali devono essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori, o in caso di controversia, con atto dell'Amministrazione.

ART. 14

CAUZIONE CONTRATTUALE

A garanzia degli impegni assunti, l'Appaltatore presterà una cauzione contrattuale nell'importo previsto dall'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016.

La cauzione contrattuale deve essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. Essa può, altresì, essere costituita la fidejussione bancaria o assicurativa secondo le vigenti disposizioni.

ART. 15
PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento di un acconto pari al 50% dell'ammontare complessivo dell'appalto, al netto della ritenuta dello 0,50%.

ART. 16
CONTO FINALE E COLLAUDO

Lo stato finale dei lavori sarà redatto dal Direttore dei Lavori entro il termine di giorni TRENTA dalla data di ultimazione, accertata nei modi indicati nel precedente articolo 7.

La visita per il rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori (collaudo) avrà luogo entro il primo bimestre successivo a decorrere dalla data di ultimazione.

ART. 17
RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di rescindere il contratto con semplice denuncia scritta ed in qualsiasi momento, quando, a suo insindacabile giudizio, l'Appaltatore venga meno agli obblighi assunti così da compromettere la perfetta riuscita dei lavori, ovvero contravvenga alle disposizioni del presente FOGLIO. In tal caso all'Appaltatore non spetterà altro che la sola liquidazione dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla Direzione dei Lavori, escluso ogni altro compenso od indennizzo.

ART. 18
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È pure facoltà dell'Amministrazione appaltante di risolvere, in qualunque tempo, il contratto, mediante pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali esistenti in cantiere e delle forniture fatte, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza fra l'importo dei 4/5 (quattro/quinti) del prezzo che è servito di base al contratto, depurato del ribasso d'asta e dell'ammontare dei lavori eseguiti.

ART. 19
DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti dell'appalto, nel luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha la direzione e la sorveglianza dei lavori appaltanti.

ART. 20
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 7 giorni dall'aggiudicazione, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 28, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'art. 91, comma 1, lettera a) e dall'art. 100, del D. Lgs. 81/2008. Per tutto quanto altro non previsto in questo FOGLIO in materia di sicurezza si fa riferimento all'art. 131 del D. Lgs. 163/2006 e alle vigenti norme in materia di sicurezza.

ART. 21
OSSERVANZA DELLE LEGGI

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente Foglio di Patti e Condizioni e dal contratto si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente FOGLIO:

- D. Lgs. 50/2016;
- tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

- le leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
- Capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000;
- Codice Civile: Libro IV, titolo III, capo VII “dell’appalto”, artt.1655-1677;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;
- le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.